

**CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT
PRESSO IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO**

ISTANZA DI CONCILIAZIONE

**EX TITOLO 3° – ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLA
CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT**

Per *(indicare la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva ovvero il soggetto affiliato, tesserato o licenziato che richiede la conciliazione)* rappresentato e difeso dall'Avv. del Foro di e presso di lui elettivamente domiciliato in (tel. – fax – e-mail.), in virtù della procura in calce al presente atto

CONTRO

(indicare la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva ovvero il soggetto affiliato, tesserato o licenziato che è controparte nella conciliazione)

A) LE PARTI

- 1) *(indicare la parte istante)*
- 2) *(indicare la controparte)*

B) IL DIFENSORE

L'istante nomina e costituisce suo procuratore l'Avv. con studio in, come da procura in calce al presente atto.

C) COMPETENZA DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

La competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ("Camera") è stabilita espressamente all'art. 12 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché *(indicare la norma statutaria e/o regolamentare della Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva ovvero l'espresso accordo tra le parti ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento della Camera)* che trovano piena applicazione al caso, considerato che la controversia *(indicare la controversia che contrappone le parti)* non trova alcun limite nelle disposizioni sopra richiamate, posto che è estranea alla materia antidoping *(specificare, inoltre, che sono stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina*

Sportiva Associata o all'Ente di Promozione Sportiva o, comunque, che si tratta di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della Giustizia federale ovvero che non sia una sanzione disciplinare inferiore ai 120 giorni).

D) FATTO

(fornire le indicazioni necessarie per la comprensione del caso attraverso una breve descrizione dei fatti e delle pretese, con l'eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile).

Esempio: La vicenda trae origine dall'episodio verificatosi in data, in occasione della gara, nell'impianto sportivo di, nell'ambito del campionato di, tra la società e la società

Nell'intervallo tra il primo tempo ed il secondo tempo di gara nasceva un alterco tra i giocatori della società ed i giocatori della società.....

In conseguenza della discussione animata, i predetti giocatori ritardavano lievemente il ritorno sul campo di gioco.

Tale ritardo è stato considerato dal Giudice di gara come rifiuto di proseguire la partita, decretandone la sospensione.

Sulla base dei referti ufficiali (relazione del giudice di gara – doc. n. 1 e rapporto dei Commissari di gara – doc. n. 2), l'Organo di giustizia federale di primo grado, in data, emetteva il seguente provvedimento “.....” (doc. n. 3).

Avverso tale provvedimento, i giocatori della società e la società, in data, proponevano reclamo all'Organo di giustizia federale di secondo grado (doc. n. 4).

Il ricorso veniva discusso presso la sede del, in, il giorno

All'esito della discussione, l'Organo di giustizia federale di secondo grado emetteva il provvedimento che si trascrive “.....” e di cui all'allegato doc. n. 5.

E) DIRITTO

In via preliminare il difensore lamenta la violazione del

Il provvedimento richiamato in premessa è viziato ed illogico poiché l'Organo giudicante federale non ha tenuto conto, nell'esaminare i referti ufficiali di gara, della violazione delle norme dettate dai Regolamenti federali che espressamente disciplinano l'attività sportiva in oggetto.

In particolare, il Regolamento tecnico di gioco (regola), prevede espressamente che

Nel prosieguo, la stessa regola stabilisce che, mentre la regola attribuisce, sempre in via esclusiva, il diritto di

I principi sopra richiamati sono conclamati nel Regolamento federale, al titolo, art. e seguenti, laddove

La parte istante, difatti, non ha mai manifestato alcuna intenzione di ritirarsi né in maniera espressa, né, tanto meno, per fatti concludenti.

Il ritardo lievissimo nel rientrare in campo era dovuto a

L'intenzione del Sig. di riprendere il gioco, pur con lieve ritardo, è comprovata dai fatti, laddove lo stesso giocatore si recava

Non esiste, né poteva esistere, dunque, alcuna ragione logica che inducesse il Sig. ad adottare la decisione di non rientrare in campo per terminare l'incontro; tanto più che la partita, che vedeva la squadra della società in vantaggio, veniva disputata dinanzi al "pubblico di casa" che era accordo numeroso. Tale complesso di circostanze pare essere totalmente sfuggito alla valutazione degli Organi giudicanti federali.

Le modalità con cui si è pervenuti alla decisione di sospendere l'incontro, nonché la specifica violazione delle norme sopra richiamate, configurano l'ipotesi di nullità del provvedimento medesimo, con la conseguente revoca delle sanzioni adottate nei confronti del tesserato

In ipotesi subordinata si rappresenta come le sanzioni complessivamente inflitte siano palesemente irragionevoli e sproporzionate rispetto al fatto, soprattutto come correttamente configurato alla luce delle risultanze evidenziate da questo difensore.

Si stigmatizza, infine, come i provvedimenti adottati con l'impugnata decisione non trovino alcun riscontro in analoghi precedenti, dove il giudizio dell'Organo di giustizia federale si è limitato a pene e sanzioni di modica entità.

F) RICHIESTE CONCLUSIVE

Per tutti i motivi esposti, la parte istante, per mezzo del sottoscritto procuratore, chiede esperirsi il tentativo di conciliazione sulle questioni oggetto della presente controversia, finalizzata all'annullamento dell'impugnata decisione ed alla revoca delle seguenti sanzioni:

In via subordinata, chiede l'adozione di ogni altra equa soluzione prospettata dal nominando Conciliatore.

Con riserva di ulteriormente argomentare, produrre e dedurre.

(facoltativo: Nell'ipotesi di fallimento della conciliazione, la parte istante fa espressa riserva di instaurare la procedura di arbitrato presso la medesima Camera)

Si allegano i documenti citati in premessa ed in particolare:

1. (doc. n. 1)
2. (doc. n. 2)
3. (doc. n. 3)
4. (doc. n. 4)
5. (doc. n. 5)
6. copia del bonifico bancario attestante il versamento dei diritti amministrativi stabiliti per la procedura di conciliazione;

7. documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione alla controparte (ed alla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva, se diversa dalla controparte)

Con osservanza.

Luogo e data

Avv.

.....

Il sottoscritto delega a rappresentarlo e difenderlo nella presente procedura l'Avv. del Foro di, eleggendo domicilio presso il suo Studio in e conferendo allo stesso ogni facoltà di legge.

firma

.....

E' autentica

Avv.